



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale per la disciplina della somministrazione di bevande in occasione di sagre

Approvato con D.C.C. n. 212 del 28/11/2002



Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46, le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre.

Per sagre si intendono le feste e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purchè riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46 e del presente Regolamento, l'attività di trattenimento e svago congiunta con quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'art. 3, comma 6, lett. D) della Legge n. 287/91, è da considerarsi prevalente quando la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.

Art. 2 - Principi generali

Il Comune di Foligno favorisce e promuove lo svolgimento di feste e altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico connotate da trattenimento e svago, generalmente denominate sagre, in quanto espressione di ricerca, di scoperta, valorizzazione e promozione della conoscenza della storia, della cultura, dell'arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché iniziative atte a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità di volontariato, culturali, politiche, religiose e sportive e occasioni di svago e di divertimento consono a tutte le età e possibilità economiche.

A tale fine assicura nei servizi che dipendono dal Comune esauriente informazione ed adeguata semplificazione delle procedure, in attuazione e nei limiti della legislazione in materia.

Art. 3 - Obbligo dell'autorizzazione

La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, previa presentazione di apposita domanda da parte dei promotori ed accertamento del rispetto dei requisiti igienico - sanitari prescritti per la somministrazione dalla normativa vigente.

Tale accertamento verrà effettuato dalle competenti Autorità Sanitarie.

Art. 4 - Tipologia delle sagre

Le sagre si distinguono nelle seguenti tipologie:



- Tipologia A): somministrazione di prodotti tipici: comprende le sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione rispetto al territorio comunale o a singole zone dello stesso;
- Tipologia B): finalità di volontariato, culturali, politiche, religiose e sportive: comprende le sagre caratterizzate esclusivamente o prevalentemente dalle suddette finalità, organizzate da partiti politici, associazioni sindacali, organismi religiosi, enti e associazioni di volontariato, culturali e sportive.

Art. 5 - Predisposizione del calendario delle sagre

Il calendario delle sagre è predisposto dal competente Ufficio Comunale sulla base delle domande di inserimento presentate, sentiti i promotori delle manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'UNPLI, previo studio e riconoscimento delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio e potrà essere modificato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 6 - Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario delle sagre

Al fine dell'inserimento nel calendario delle sagre le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni.

In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano la stessa località e per lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, di norma, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.

Art. 7 - Distribuzione nel corso dell'anno e durata delle sagre

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le sagre sono distribuite nel corso dell'anno in modo da evitare, di norma, la loro concomitanza.

Tale limite non si applica, con conseguente possibile svolgimento concomitante delle manifestazioni, quando si tratta di sagre da organizzarsi in zone di influenza non coincidenti e non interferenti.

Le sagre possono avere una durata massima di 10 giorni consecutivi, salvo quelle che per consolidata tradizione hanno una durata superiore.



Art. 8 - Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili

Si prevede il rilascio di un numero massimo di 16 autorizzazioni all'anno, salve successive modifiche ed integrazioni disposte dalla Giunta Municipale.

Art. 9 - Presentazione delle domande

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre è quella stabilita dall'art. 4 della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46, previo conseguimento della licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.:

- ***termine di presentazione delle domande: di norma entro il 30 Aprile di ogni anno;***

- ***contenuto della domanda:***

a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

b) generalità del presidente o legale rappresentante;

c) area di svolgimento della sagra;

d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;

e) numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98;

- ***allegati alla domanda:***

• programma della manifestazione;

• relazione illustrativa della manifestazione da svolgere e del menù proposto;

• relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione;

limitatamente alle sagre di tipologia B), comprendente sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive:

• documentazione atta a provare i presupposti per l'attribuzione di detta tipologia (atto costitutivo e/o statuto dell'associazione, depliant illustrativi anche delle precedenti edizioni, ecc.);

limitatamente alle sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato, la documentazione relativa all'ammontare e alla specifica utilizzazione dei fondi raccolti, attinente allo scopo dichiarati dagli organizzatori nella eventuale precedente edizione;



- Certificazione inerente alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prescritti per la somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di irregolarità delle domande per incompletezza del contenuto e/o della documentazione da allegare, sarà cura dell'Ufficio preposto al ricevimento e all'esame delle medesime, di inviare sollecita comunicazione agli interessati, onde consentire la regolarizzazione mediante completamento dei dati mancanti e/o integrazione della documentazione.

Art. 10 - Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago

Le sagre devono essere autorizzate a norma dell'art. 68 T.U.L.P.S.

A tal fine i soggetti organizzatori o promotori della manifestazione dovranno presentare apposita domanda almeno un mese prima della prevista data di inizio, dichiarando:

- a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;*
- b) generalità del presidente o legale rappresentante;*

e allegando il programma della sagra con l'indicazione specifica dell'oggetto, della data di inizio, della durata, delle attività previste;

E' consentito integrare e/o modificare il programma fino a non oltre dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Qualora sia previsto lo svolgimento nel corso della sagra di attività sportive e/o giochi popolari che richiedono sforzi fisici dovrà essere assicurata la presenza di un medico, da comprovare con apposita dichiarazione dello stesso.

Il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture, degli impianti e delle installazioni da parte della Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., da richiedere a cura del soggetto organizzatore o promotore della sagra.

Art. 11 - Limitazioni alla somministrazione di prodotti

1. Per le Sagre di tipologia A) la somministrazione di alimenti e bevande dovrà comprendere prevalentemente il prodotto tipico.
2. Il menù della sagra dovrà privilegiare i prodotti direttamente attinenti alla specifica manifestazione, riservandosi l'Amministrazione di revocare la relativa autorizzazione di somministrazione, qualora si riscontri una palese difformità, salvo l'eccezione di cui al comma seguente.
3. E' consentito l'inserimento nel menù soltanto di un numero massimo di tre piatti diversi, non costituiti dal prodotto tipico o non comprendenti il



medesimo, in riferimento, secondo la natura e le caratteristiche del prodotto tipico, alla portata nella quale si presta ad essere utilizzato.

Art. 12 - Spostamento di luogo e di data

Lo spostamento del luogo e della data di svolgimento di una sagra, per la quale sia stata autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande, è consentita soltanto in presenza di motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione nel luogo e/o nel giorno originariamente indicato.

Per lo spostamento del luogo e/o della data della sagra occorre l'autorizzazione del Sindaco.

A tal fine il soggetto promotore od organizzatore deve presentare istanza motivata con l'indicazione dei motivi gravi ed eccezionali che rendono impossibile il previsto svolgimento della manifestazione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative

Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, in violazione delle norme della Legge Regionale 10 Dicembre 1998, n. 46 e del presente regolamento, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258,23 a Euro 1.549,37.



INDICE

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 - Obbligo dell'autorizzazione	2
Art. 4 - Tipologia delle sagre	2
Art. 5 - Predisposizione del calendario delle sagre	3
Art. 6 - Criteri di priorità per l'inserimento nel calendario delle sagre	3
Art. 7 - Distribuzione nel corso dell'anno e durata delle sagre	3
Art. 8 - Numero massimo di autorizzazioni rilasciabili	4
Art. 9 - Presentazione delle domande	4
Art. 10 - Autorizzazione per l'attività di trattenimento e svago	5
Art. 11 - Limitazioni alla somministrazione di prodotti	5
Art. 12 - Spostamento di luogo e di data	6
Art. 13 - Sanzioni amministrative	6